Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 332

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17

Firenze, Sabato 3 Dicembre

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col giorno 30 novembre 1870 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

PARTE UFFICIALE

Essendo nel numero di ieri corsa un'inesattezza nella pubblicazione dell'Ufficio di presidenza del Senato del Regno per la nuova legislatura, si ripete rettificata come segue:

Con decreto del 1° corrente dicembre S. M. sopra proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri costituiva l'ufficio di presidenza del Senato del Regno per la nuova sessione parlamentare nominando

Presidente:

Fardella di Torrearsa S. E. marchese Vincenzo, cav. dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Vicepresidenti:

Vigliani S. E. comm. Paolo Onorato, senatore del Regno;

Marzucchi S. E. comm. Celso, senatore del Regno;

D'Afflitto di Monte Falcone marchese Rodolfo, senatore del Regno;

Mamiani conte Terenzio, senatore del Regno.

S. M. con decreto del 1° corrente ha nominato Senatori del Regno i signori:

Principe Andrea Doria Pamphili.
Principe Francesco Pallavicini.
Professore Pietro Ponzi.
Avv. Giuseppe Piacentini.
Comm. Pietro Rosa.
Comm. Filippo Bonacci
Conte Giuseppe Angelo Manni.
Cav. Baldassare Mongenet.
Conte Maurizio Gerbaix de Sonnaz.
Avv. Giuseppe Lunati.
Conte comm. Federigo Larderel.
Comm. Zanobi Pasqui.
Conte Agostino Petitti Bagliani di Roreto.
Cav. Luigi Mezzacapo.
Ing. comm. Carlo Possenti.
Marchese Carlo Alfieri di Sostegno.
Comm. Francesco Calcagno.
Comm. Augusto Riboty.
Cav. Alessandro Buglione di Monale.
Marchese Ignazio Guiccioli.
Cataldo Nitti.
Barone Niccolò Cusa.
Costanzo Norante.
Comm. Giuseppe Cianciafara.

Il N. 6037 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto 22 luglio 1870, numero 5781, col quale furono approvate le tabelle di classificazione e qualificazione dei comuni pel dazi di consumo dal 1° gennaio 1871;

Vista la deliberazione 29 ottobre p. p. del comune di Sant'Agnello, colla quale invoca di conservare l'attuale qualifica di chiuso;

Veduta la legge 3 luglio 1864;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È mantenuto al comune di Sant'Agnello, appartenente alla 4ª classe, la qualifica di chiuso per la riscossione dei dazi di consumo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 16 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Q. Sella.

Il Numero 6061 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 82 dello Statuto;

Visto il Nostro decreto del 27 novembre ultimo scorso con cui si è mandato pubblicare nella provincia romana la legge 6 dicembre 1865, n° 2626, sull'ordinamento giudiziario;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei circoli per le Corti di assise e delle preture nella provincia romana, ed il numero dei funzionarii che dovranno essere addetti alla Corte d'appello, ai tribunali, agli uffizi del Pubblico Ministero ed alle preture della stessa provincia, sono determinati nella conformità apparente dalle tabelle unite al presente decreto, viste d'ordine Nostro dal Guardasigilli Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti.

Art. 2. Nulla è per ora innovato quanto alle circoscrizioni territoriali della Corte d'appello, dei tribunali civili e correzionali, e dei tribunali di commercio della detta provincia.

Art. 3. I funzionarii dei quali siano soppressi i posti o gli uffizi per effetto della legge sull'ordinamento giudiziario, ed i funzionarii meno anziani che eccedessero il numero fissato nelle unite tabelle, rimarranno, senza bisogno d'altro speciale decreto, collocati in disponibilità a datare dal 1° aprile 1871.

I funzionarii però, rimasti in disponibilità per eccedenza del numero stabilito, continueranno a prestare servizio cogli attuali averi presso lo stesso corpo od uffizio come funzionarii in soprannumero, pel corso dei due anni stabiliti dall'art. 3 della legge 11 ottobre 1865, n° 1500, salva la facoltà della loro applicazione, a termini dell'art. 281 della legge sull'ordinamento giudiziario. Se si tratti del presidente di sezione meno anziano della Corte d'appello, continuerà a servire pei detti due anni come consigliere d'appello in soprannumero, conservato il suo grado e la sua anzianità.

Art. 4. I funzionarii attuali della provincia romana, e quelli che vi saranno nominati fino al 30 aprile 1871, saranno compresi nella graduatoria speciale da stabilirsi per la stessa provincia, a termini del 1° capoverso dell'art. 286 della legge organica sopraccitata. Non saranno ad essi applicabili le disposizioni dell'art. 263 della legge medesima, ma il riparto e l'assegnamento degli stipendii si farà tra di loro secondo le norme stabilite dall'art. 261.

I funzionarii nominati o promossi dopo la suddetta data nella stessa provincia saranno compresi per ciascun grado nella classificazione generale ed unica per tutto il Regno, menzionata nella 1ª parte del citato art. 286.

Se si tratti però di funzionarii tramutati nella provincia romana da altre provincie del Regno, questi non saranno compresi in quella graduatoria speciale, tranne che il loro tramutamento sia anteriore alla data del presente decreto. Se il tramutamento sia posteriore, essi saranno mantenuti nelle rispettive graduatorie a cui appartengono, a termini del sopraccennato 1° capoverso dell'art. 286, e in caso di promozione saranno compresi nella mentovata classificazione generale.

Art. 5. Per le Assise da tenersi nella provincia romana prima che sia formata la lista permanente indicata dall'art. 96 della detta legge, e siasi proceduto alle conseguenti operazioni, la deputazione provinciale formerà una lista provvisoria di giurati, e ne farà la scelta fra tutti gli elettori politici del circolo.

Il numero dei giurati sarà proporzionato alla popolazione del circolo a tenore dell'art. 97.

Art. 6. La stessa Deputazione provinciale formerà pure provvisoriamente la lista dei giurati supplenti, a tenore dell'art. 100 della surriferita legge.

Art. 7. Le liste provvisorie contemplate nei due precedenti articoli saranno rimesse ai presidenti dei tribunali, a termini degli articoli 96 e 100, e serviranno di base alle operazioni prescritte dall'art. 106 e seguenti della citata legge.

Art. 8. Alla data 1° gennaio 1866, indicata nell'art. 291 della legge sull'ordinamento giudiziario, s'intenderà, per l'effetto della disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo stesso, sostituita la data 1° aprile 1871.

Art. 9. Il Nostro decreto in data 28 novembre 1860, n. 4460, relativo all'attuazione della legge sull'ordinamento giudiziario nelle provincie dell'Emilia, sarà pubblicato nella provincia romana, per avervi esecuzione contemporaneamente alla detta legge sull'ordinamento giudiziario in tutto ciò che non sia previsto da essa, e in quanto le disposizioni del mentovato decreto siano alla romana provincia applicabili.

Ogni volta che nel citato decreto 26 novembre 1860 si citano articoli della legge sull'ordinamento giudiziario delli 13 novembre 1859 allora vigente, dovranno intendersi gli articoli corrispondenti della legge del 1865.

Art. 10. La disposizione dell'art. 7 del citato decreto 26 novembre 1860 sarà applicabile agli avvocati rotali ed altri ammessi avanti ai già tribunali supremi di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, 3 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

M. Raeli.

Il N. 6062 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 82 dello Statuto;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Nostro decreto in data 30 novembre 1865, n 2607, contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura penale è pubblicato e avrà esecuzione nella provincia romana contemporaneamente allo stesso Codice, in quanto sia alla medesima applicabile, colle aggiunte e modificazioni che seguono.

Art. 2. Alla data 1° gennaio 1866 indicata nel 1° articolo e in altri successivi viene sostituita quella del 1° aprile 1871.

Si applicherà alla provincia romana quanto nel citato articolo 1° è detto delle provincie toscane.

Art. 3. Alle disposizioni dell'articolo 3 viene sostituita la seguente:

Gli atti dei procedimenti penali dei quali, ai termini delle leggi anteriori, fosse al 1° aprile 1871 già compiuta l'istruzione inclusivamente alla contestazione finale all'inquisito, ma non fosse ancora seguita la pubblicazione del processo, saranno trasmessi al Pubblico Ministero per gli effetti dell'articolo 246 e seguenti del Codice di procedura penale.

Qualora all'epoca predetta fosse già seguita la pubblicazione del processo, e il fatto si riconosca di competenza della Corte d'assise, gli atti saranno con ordinanza motivata del giudice istruttore, sulla requisitoria del Pubblico Ministero, direttamente trasmessi alla procura generale, acciocchè si proceda come è disposto nel capo 1°, titolo 3°, libro 2°, del detto Codice.

Qualora poi il fatto si riconosca di competenza del tribunale correzionale o del pretore, gli atti saranno con ordinanza motivata dal giudice istruttore, sulle requisitorie del Pubblico Ministero, trasmessi al tribunale o pretore competente pel relativo giudizio.

Se l'ordinanza del giudice istruttore non sia in ordine alla competenza conforme alle requisitorie del Pubblico Ministero, questi potrà farvi opposizione, che sarà portata avanti la sezione d'accusa, il tutto ai termini degli articoli 261 e seguenti dello stesso Codice.

Art. 4. All'articolo 7 s'intenderà aggiunto quanto appresso:

Nelle cause portanti pena di morte, giudicate prima dell'attuazione del nuovo Codice dai tribunali criminali della provincia romana, l'appello sarà sempre di diritto, ancorchè il condannato non volesse goderne, e sarà portato a diligenza del Pubblico Ministero avanti la Corte d'appello, sezione correzionale, che giudicherà colle forme del nuovo Codice per gli appelli correzionali, tenuto conto però delle disposizioni del titolo 6°, libro 2° del regolamento di procedura criminale del 5 novembre 1831 per quanto abbiano di più favorevole all'imputato.

Contro la sentenza della Corte d'appello, portante conferma della sentenza capitale o condanna ad altra pena, rimarrà salvo al condannato il beneficio della cassazione ai termini delle nuove leggi.

Art. 5. L'appello nelle cause decise dai giusdicenti pei così detti delitti minori sarà portato ai tribunali correzionali, semprechè si riconosca che il reato, avuto riguardo al titolo sarebbe stato, secondo il Codice di procedura penale di competenza del pretore; in ogni altro caso sarà portato alla Corte d'appello.

Art. 6. L'art. 9 è riformato come segue:

La Corte di cassazione giudicherà per tutti i motivi di diritto previsti dalle leggi anteriori sui ricorsi in revisione pendenti al 1° aprile 1871 avanti i tribunali criminali e d'appello della provincia romana e su quelli che nel termine utile s'introducessero contro sentenze proferte prima quand'anche il ricorso non fosse più ammessibile secondo il nuovo Codice.

In caso d'annullamento avrà luogo il rinvio a termine del nuovo Codice per tutti gli effetti portati dal medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 decembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

M. Raeli.

REGOLAMENTO
per la esecuzione della legge 11 agosto 1870, numero 5784, Allegato *M*.

(*V. il decreto R. n. 6057, nella Gazzetta di ieri*)

Art. 1. La legge 11 agosto 1870, n. 5784, nel suo Allegato *M* andrà in osservanza col 1° gennaio 1871.

Art. 2. Le soprattasse aumentate ed estese ai termini dell'articolo 1 dell'Allegato *M* saranno liquidate e riscosse secondo le norme attualmente in vigore per tali riscossioni; salvo ciò che nell'art. 11 del presente regolamento viene disposto eccezionalmente per le provincie della Venezia e di Mantova.

Art. 3. La carta bollata di prezzo superiore a 10 centesimi, che sarà posta in uso col 1° gennaio 1871, porterà impresse nel lato destro del bollo le lettere D. D. precedute e susseguite da fregi.

Lo stesso distintivo nel lato sinistro sarà portato dal bollo *allo straordinario* di cent. 50.

Sulle marche da bollo di prezzo superiore a 10 centesimi, su quelle di registrazione, e sulle marche speciali per passaporti e legalizzazioni di atti, che dovranno essere usate dal 1° gennaio 1871, sarà stampato un quadrato composto di linee serpeggianti, e di colore rispettivamente diverso da quello delle marche.

Art. 4. La carta bollata e le marche corrispondenti alle specie indicate nell'articolo precedente, che sono attualmente in corso, saranno ritirate.

A tale effetto i ricevitori del registro ed ogni altro distributore primario di carta bollata sono autorizzati sino a tutto febbraio 1871 a cambiare la carta bollata e le marche suddette con altra carta e marche munite dei nuovi distintivi.

Il cambio potrà aver luogo nel solo caso che la carta e le marche da cambiarsi non portino scritturazioni di sorta o traccia alcuna di uso precedente, e siano perfettamente servibili, e si paghi il supplemento di prezzo che risulterà dovuto per effetto dell'aumentata sovrimposta.

Potranno essere cambiate anche le marche annullate d'ufficio, purchè i fogli di carta ai quali furono apposte, siano tuttora intieri e non presentino traccie di precedente uso o di scritturazione di sorta.

Art. 5. La carta bollata ritirata come nell'articolo precedente verrà rimessa in vendita, perchè ne sia fatto uso anche dopo il 31 dicembre 1870, previa però l'apposizione di un bollo di controllo di forma circolare, contenente la leggenda *aumento di due decimi*, circondata da fregi intrecciati.

Art. 6. Potrà continuarsi anche dopo il 31 dicembre 1870, senza pagamento di tassa suppletiva, e fino al compimento di ciascun libro o registro, la scritturazione di quelli di essi che siano stati regolarmente bollati a norma della legge sul bollo.

Dei libri e registri già muniti di bollo superiore a cent. 10, la cui scritturazione non fosse ancora cominciata al 1° gennaio 1871, non si potrà più far uso se prima non avrà per essi pagato l'aumento di sovrimposta stabilito dall'articolo 1° della legge, Allegato M.

A questo scopo i libri e registri suddetti dovranno essere presentati all'uffizio del bollo straordinario o a quello di registro del distretto col contemporaneo pagamento del nuovo decimo dovuto, dal quale l'uffizio darà quietanza sul primo foglio del libro o registro mediante in essa la somma pagata, la data del pagamento ed il numero del registro di riscossione.

La quietanza dovrà inoltre essere munita del rispettivo bollo a calendario e della firma del ricevitore.

Art. 7. I registri dello stato civile per l'anno 1871 che debbono bollarsi negli ultimi mesi del corrente anno, ove siano presentati per questa bollazione agli uffizi del bollo straordinario, saranno muniti del bollo portante i nuovi distintivi; ove siano presentati ad altri uffizi, la tassa dovuta sarà riscossa mediante l'applicazione delle marche attualmente in corso, e per l'aumento della sovrimposta, mediante ricevuta a forma del precedente art. 6.

Art. 8. Quanto al bollo dei registri delle formalità ipotecarie, l'aumento di sovraimposta sarà liquidato e riscossa per tutte le formalità posteriori al 31 dicembre 1870, senza che occorra alcuna nuova bollazione.

Parimenti senza bisogno di alcuna modificazione al bollo di cui sono già muniti, sarà applicata la sovrimposta aumentata ai titoli e alle cartelle del Debito pubblico dello Stato, emessi dopo il 31 dicembre 1870.

Art. 9. Le marche attualmente in corso per la riscossione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti amministrativi sono poste fuori d'uso col 1° gennaio 1871.

Da quel giorno per l'applicazione di dette tasse dovranno adoperarsi marche di nuova emissione.

Queste marche saranno di forma quadrata e porteranno l'effigie del Re circondata dalla iscrizione *Vittorio Emanuele II, Re d'Italia* con la leggenda al di sotto *Atti amministrativi* e la indicaziane del prezzo rispettivo.

Saranno inoltre stampate coi colori seguenti: cioè quelle da cent. 50 col colore turchino chiaro; quelle da lire 1 col colore giallo cupo di Cromo; quelle da lire 2 col colore Porpora d'Anilina; quelle da lire 3 col colore verde Anna; e quelle da lire 5 col colore marrone.

Anche per le marche poste fuori di corso col presente articolo è autorizzato il cambio nella conformità stabilita col precedente art. 4.

Art. 10. L'unita tabella *A* indica i prezzi delle diverse specie di carta bollata e di marche, nonchè i diritti di bollo straordinario che saranno applicati coll'attivazione della legge, Allegato *M*.

Art. 11. Per le provincie della Venezia e di Mantova la liquidazione e la riscossione dello aumento d'imposta, stabilito con l'art. 3 della legge, Allegato *M*, saranno eseguite quanto alle tasse percentuali e graduali con le norme in vigore per l'applicazione delle addizionali menzionate nell'articolo medesimo, apponendo, cioè, tante marche quante sono necessarie per costituire la tassa col rispettivo aumento.

Quanto alle tasse fisse di bollo non soggette all'addizionale, l'aumento del decimo sarà riscosso come per le tasse graduali coll'applicazione delle occorrenti marche da bollo suppletive.

La tabella *B* unita al presente regolamento determina l'ammontare in moneta italiana delle tasse graduali principali e addizionali stabilite dalle scale in vigore con l'aggiunta del decimo.

Art. 12. Sugli aumenti d'imposta di che all'articolo 1 della legge, Allegato *M*, non sarà corrisposto aggio nè ai contabili, nè ai distributori della carta bollata.

Art. 13. Le contravvenzioni di che all'art. 2 del citato Allegato *M*, per le quali si fa luogo alla retribuzione in esso articolo determinato, dovranno essere costatate con apposito verbale, giusta l'annesso modello *C*. In questo verbale sarà fatta esatta indicazione della natura di ciascuna contravvenzione, degli atti o documenti in contravvenzione, dei fatti o delle omissioni che vi hanno dato luogo, del cognome, nome e residenza dei contravventori, delle disposizioni di legge alle quali si è contravvenuto, e finalmente delle singole circostanze nelle quali si è verificata la scoperta della contravvenzione.

Art. 14. Il verbale prescritto dall'articolo precedente sarà esclusivamente destinato a giustificare che la contravvenzione è sussistente, e che la scoperta della medesima è effettivamente proceduta da funzionari aventi dritto alla retribuzione, giusta il citato articolo 2 dell'Allegato *M*, e dovrà perciò essere compilato indipendentemente dall'altro processo verbale, che secondo le leggi ed i regolamenti in vigore pur dovesse formarsi per l'accertamento della contravvenzione e al fine di ottenere la condanna dei contravventori al pagamento delle pene pecuniarie incorse.

Art. 15. Negli uffizi del bollo straordinario saranno attribuite e divise in parti uguali, tra il ricevitore e il controllore, le partecipazioni al prodotto delle pene pecuniarie per quelle contravvenzioni la cui scoperta fosse stata fatta in detti uffizii al seguito di operazioni che giusta i regolamenti in vigore debbono eseguirsi collettivamente dal ricevitore e dal controllore.

Il verbale di scoperta dovrà in tal caso essere sottoscritto da ambedue i detti funzionari.

Art. 16. Il verbale di scoperta sarà trasmesso senza ritardo all'intendente di finanza della provincia, il quale, dopo attento esame relativamente alla sussistenza delle relative contravvenzioni, ed assunte all'uopo le più accurate informazioni intorno alla realtà delle circostanze che accompagnarono la scoperta, esposte nel verbale, vi apporrà il suo visto in segno di approvazione.

Art. 17. I verbali delle scoperte fatti dagli ispettori e dai ricevitori saranno direttamente trasmessi da questi funzionari alla intendenza di finanza della provincia.

Quelli delle scoperte dei cancellieri giudiziari saranno trasmessi alla intendenza per mezzo del ricevitore del Bollo e del Registro del distretto, il quale nel fare questa trasmissine dovrà esternare il proprio parere sul merito delle rilevate contravvenzioni, e sulla realtà delle circostanze che ne accompagnarono la scoperta.

Art. 18. Quanto alle contravvenzioni di che ai n. 2, 3 e 4 dell'art. 2 dell'Allegato *M*, rilevate dai ricevitori del registro, l'intendente prima di approvare il verbale potrà richiedere che gli venga fornita la prova dell'intimazione fatta ai contravventori dell'invito o ingiunzione a pagamento, o gli sia dimostrato con altri mezzi equipollenti che la scoperta è effettivamente dovuta alla loro diligenza.

Art. 19. I verbali delle scoperte, muniti del *visto* di approvaziane, saranno per cura dell'ufficio d'intendenza notati in apposito registro, e quindi trasmessi all'uffizio contabile competente alla riscossione della soprattassa o pena pecuniaria incorsa.

Art. 20. I verbali approvati saranno dall'uffizio contabile riuniti in apposito fascicolo e distinti ciascuno con un numero d'ordine progressivo.

Il fascicolo che dovrà essere continuativo sino a che non siano in esso riuniti almeno cento verbali, avrà in principio una rubrica che presenterà in distinte colonne le seguenti indicazioni, cioè:

1. Numero d'ordine.
2. Data del verbale.
3. Cognome e nome dei contravventori.
4. Natura delle contravvenzioni.
5. Ammontare delle pene pecuniarie incorse.
6. Data del pagamento e numero del registro di riscossione.
7. Cognome, nome, qualità e residenza dei funzionari che hanno diritto alla partecipazione.
8. Data dell'elenco rilasciato per il pagamento della quota dovuta al partecipante.
9. Osservazioni particolari.

Art. 21. Di ciascun verbale di scoperta approvato, l'uffizio contabile dovrà altresì prender nota in margine dell'articolo che fosse stato iscritto al campione per la pena pecuniaria e dell'articolo del registro di riscossione dopo il pagamento della pena pecuniaria.

Art. 22. Il pagamento delle partecipazioni agli aventi diritto sarà fatto di semestre in semestre per tutte le partite per le quali si fosse compiuto nel semestre precedente un intiero anno dal giorno della effettuata riscossione della pena pecuniaria o soprattassa, purchè per

altro sulla sussistenza delle relative contravvenzioni non sia stata iniziata sino al giorno del pagamento alcuna contestazione nè amministrativa, nè giudiziaria.

Art. 23. In caso di contestazione, il pagamento della partecipazione non potrà aver luogo se non nel semestre successivo a quello nel quale sarà emanata la definitiva risoluzione della controversia; e per la sola concorrente alla quale nella risoluzione sia stato riconosciuto doversi ridurre la pena pecuniaria stata liquidata.

Ove si tratti di controversia in via amministrativa, essa si intenderà definitivamente risoluta, con la determinazione definitiva della competente autorità amministrativa.

Trattandosi invece di controversia giudiziale, essa s'intenderà risoluta colla definizione della causa relativa, o per intervenuta rinuncia alla lite, ovvero per sentenza definitiva passata in cosa giudicata.

Art. 24. Nessun diritto a partecipazione od a qualsivoglia indennità potrà competere agli scovritori per le pene pecuniarie o soprattasse, o per le parti di esse, delle quali non abbia potuto eseguirsi la riscossione per effetto di indulto o di condonazione.

Art. 25. Sarà in ogni tempo riservato il diritto all'Amministrazione di ripetere dagli scovritori il proporzionato rimborso delle partecipazioni già state loro corrisposte per penali di cui essa abbia in tutto o in parte, e per qualsiasi causa dovuto ordinare la restituzione.

Il rimborso potrà effettuarsi anche per mezzo di ritenuta sullo stipendio, sull'aggio o sovra altre somme che per qualsiasi titolo fossero dovute agli scovritori medesimi.

Art. 26. Nei primi dieci giorni di gennaio e di luglio di ogni anno, l'uffizio contabile, con la scorta del fascicolo dei verbali di scoperta approvati, e delle indicazioni contenute nella rubrica relativa, formerà per doppio esemplare sullo stampato, Modello *D*, e trasmetterà all'Intendenza delle finanze della provincia lo stato di riparto delle pene pecuniarie e soprattasse soggette a partecipazione, dalla cui riscossione sia già trascorso un anno, come è stabilito al precedente articolo 22.

Insieme allo stato di riparto, l'uffizio contabile trasmetterà all'uffizio d'Intendenza sullo stampato, modello E, gli elenchi particolari delle somme devolute a ciascun partecipante.

Art. 27. Prima di spedire lo stato di riparto con gli elenchi all'Intendenza, il contabile avrà cura di eseguire le annotazioni richieste dalla colonna 8ª della rubrica annessa al fascicolo dei verbali.

Art. 28. L'uffizio d'Intendenza, verificata la regolarità e la esattezza dello stato di riparto e degli uniti elenchi, restituirà all'uffizio contabile un doppio dello stato medesimo, munito del *visto di approvazione*; emetterà in base di ciascun elenco l'ordine di pagamento sul fondo a disposizione, a forma del regolamento generale della contabilità dello Stato, e provvederà infine perchè gli ordini di pagamento siano recapitati a ciascun partecipante.

Ove l'impiegato creditore avesse la sua residenza in una provincia diversa, l'Intendente, dopo apposto il visto d'approvazione sugli elenchi, farà richiesta al competente collega per la emissione del buono a pagamento, di conformità alla formola stampata a piedi degli elenchi medesimi.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

TABELLA A. — *Prezzi delle diverse specie di carta bollata e di marche, nonchè dei dritti di bollo straordinario che sono stabiliti con l'attivazione dell'Allegato* M *della legge* 11 *agosto* 1870, *n.* 5784.

Specie della carta bollata e delle marche da bollo	Prezzo del bollo	Doppio decimo	Totale	Indicazione dell'estremo limite dei valori soggetti a tassa
Carta filigranata bollata all'ordinario per cambiali ed altri effetti di commercio.	» 05	» »	» 05	Sino a L. 100
	» 10	» »	» 10	» 200
	» 15	» 03	» 18	» 300
	» 30	» 06	» 36	» 600
	» 50	» 10	» 60	» 1,000
	1 »	» 20	1 20	» 2,000
	1 50	» 30	1 80	» 3,000
	2 »	» 40	2 40	» 4,000
	2 50	» 50	3 »	» 5,000
	3 »	» 60	3 60	» 6,000
	3 50	» 70	4 20	» 7,000
	4 »	» 80	4 80	» 8,000
	4 50	» 90	5 40	» 9,000
	5 »	1 »	6 »	» 10,000
Carta filigranata bollata all'ordinario per atti civili, giudiziari ed amministrativi.	» 05	» »	» 05	
	» 10	» »	» 10	
	» 25	» 05	» 30	
	» 50	» 10	» 60	
	1 »	» 20	1 20	
	2 »	» 40	2 40	
Marche per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio emessi nello Stato.	» 05	» »	» 05	Sino a L. 100
	» 10	» »	» 10	» 200
	» 15	» 03	» 18	» 300
	» 30	» 06	» 36	» 600
	» 50	» 10	» 60	» 1,000
	1 »	» 20	1 20	» 2,000
	1 50	» 30	1 80	» 3,000
	2 »	» 40	2 40	» 4,000
	2 50	» 50	3 »	» 5,000
	3 »	» 60	3 60	» 6,000
	3 50	» 70	4 20	» 7,000
	4 »	» 80	4 80	» 8,000
	4 50	» 90	5 40	» 9,000
	5 »	1 »	6 »	» 10,000
Marche per cambiali ed altri effetti di commercio creati e pagabili all'estero.	» 03	» »	» 03	Sino a L. 100
	» 05	» »	» 05	» 200
	» 15	» 03	» 18	» 600
	» 25	» 05	» 30	» 1,000
	» 50	» 10	» 60	» 2,000
	» 75	» 15	» 90	» 3,000
	1 »	» 20	1 20	» 4,000
	2 »	» 40	2 40	» 8,000
	2 50	» 50	3 »	» 10,000
	5 »	1 »	6 »	» 20,000
Marche in ragione della dimensione della carta e nei casi previsti dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 14 luglio 1866, numero 3122, e dell'articolo 16 della legge 19 luglio 1868, n. 4480.	» 01	» »	» 01	
	» 05	» »	» 05	
	» 10	» »	» 10	
	» 50	» 10	» 60	
	1 »	» 20	1 20	
	2 »	» 40	2 40	
	3 »	» 60	3 60	
	4 »	» 80	4 80	
Bolli allo straordinario.	» 01	» »	» 01	
	» 05	» »	» 05	
	» 10	» »	» 10	
	» 50	» 10	» 60	
Marche di registrazione di atti giudiziari — Preture	» 50	» 10	» 60	
Tribunali	1 »	» 20	1 20	
Corti d'appello	2 »	» 40	2 40	
Corti di cassazione	4 »	» 80	4 80	
Marche di registrazione per atti civili	» 50	» 10	» 60	
	1 »	» 20	1 20	
Marche per concessioni governative ed atti amministrativi.	» 50	» 10	» 60	
	1 »	» 20	1 20	
	2 »	» 40	2 40	
	3 »	» 60	3 60	
	5 »	1 »	6 »	
[illegible] per [illegible] — Spedizione di 1ª classe	10 »	2 »	12 »	
id. di 2ª classe	2 »	» 40	2 40	
Vidimazione di 1ª classe	5 »	1 »	6 »	
id. di 2ª classe	1 »	» 20	1 20	
[illegible] per legalizzazione di atti.	3 »	» 60	3 60	
	5 »	1 »	6 »	

Marche sp[illegible] *per l'eseguimento delle leggi* 9 *febbraio* 1850, 13 *dicembre* 1862 *e* 29 *febbraio* 1864 *tuttora vigenti nelle provincie venete ed in quella di Mantova.*

Prezzo di ciascuna marca in moneta italiana		Prezzo di ciascuna marca in moneta italiana	
Marca a.	» 01	Marca a.	1 85
Id.	» 02	Id.	2 22
Id.	» 05	Id.	2 47
Id.	» 07	Id.	4 94
Id.	» 10	Id.	6 17
Id.	» 12	Id.	7 41
Id.	» 17	Id.	12 35
Id.	» 25	Id.	14 81
Id.	» 30	Id.	17 28
Id.	» 37	Id.	24 69
Id.	» 62	Id.	29 63
Id.	» 89	Id.	37 04
Id.	1 23	Id.	49 38
Id.	1 48		

NB. Il prezzo delle marche deve pagarsi esclusivamente in moneta italiana nella quantità di tale moneta indicata in ciascuna marca.

Il decimo è corrisposto con l'impiego di marche come è stabilito per l'addizionale.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze: QUINTINO SELLA.

TABELLA B. — *Scala per la commisurazione dell'imposta graduata secondo il valore dell'oggetto, col ragguaglio in moneta italiana.*

SCALA PRIMA

Valuta austriaca Oltre F.	Sino a F.	Valuta italiana Oltre L.	Sino a L.	Imposta in valuta austriaca Normale F. S.	Addizionale F. S.	Totale F. S.	Imposta in valuta italiana Normale L. C.	Addizionale L. C.	Nuova imposta d'un decimo sull'imposta normale L. C.	Totale L. C.	Numero e valore delle marche da impiegarsi per il pagamento della rispettiva tassa L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
—	60	—	148 15	» 04	» 01	» 05	» 10	» 02	» 01	» 13	» 12	» 01	»	»	»
60	120	148 15	296 30	» 06	» 02	[illegible]	» 20	» 05	» 02	» 27	» 25	» 02	»	»	»
120	240	296 30	592 59	» 16	» 04	» 20	» 39	» 10	» 01	» 53	» 37	» 10	» 05	» 01	»
240	360	592 59	888 89	» 24	» 06	» 30	» 59	» 15	» 06	» 80	» 62	» 17	» 01	» 01	»
360	480	888 89	1,185 19	» 32	» 08	» 40	» 79	» 20	» 08	1 07	» 89	» 17	» 01	»	»
480	600	1,185 19	1,481 48	» 40	» 10	» 50	» 99	» 25	» 10	1 34	1 23	» 10	» 01	»	»
600	720	1,481 48	1,777 78	» 48	» 12	» 60	1 19	» 30	» 12	1 61	1 48	» 12	» 01	»	»
720	840	1,777 78	2,074 07	» 56	» 14	» 70	1 38	» 35	» 14	1 87	1 85	» 02	»	»	»
840	960	2,074 07	2,370 37	» 64	» 16	» 80	1 58	» 39	» 16	2 13	1 23	» 89	» 01	»	»
960	1,080	2,370 37	2,666 67	» 72	» 18	» 90	1 78	» 44	» 18	2 40	2 22	» 17	» 01	»	»
1,080	1,200	2,666 67	2,962 96	» 80	» 20	1 »	1 98	» 49	» 20	2 67	1 48	» 89	» 30	»	»
1,200	2,400	2,962 96	5,925 93	1 60	» 40	2 »	3 95	» 99	» 39	5 33	4 94	» 37	» 02	[illegible]	[illegible]
2,400	3,600	5,925 93	8,888 89	2 40	» 60	3 »	5 93	1 48	» 59	8 »	7 41	» 37	» 12	» 10	»
3,600	4,800	8,888 89	11,851 85	3 20	» 80	4 »	7 90	1 98	» 79	10 67	7 41	2 47	» 62	» 17	»
4,800	6,000	11,851 85	14,814 81	4 »	1 »	5 »	9 88	2 47	» 99	13 34	12 35	» 89	» 10	»	»
6,000	7,200	14,814 81	17,777 78	4 80	1 20	6 »	11 85	2 96	1 19	16 »	14 81	» 89	» 30	[illegible]	»
7,200	8,400	17,777 78	20,740 74	5 60	1 40	7 »	13 83	3 46	1 38	18 67	17 28	» 89	» 25	» 25	»
8,400	9,600	20,740 74	23,703 70	6 40	1 60	8 »	15 80	3 95	1 58	21 33	14 81	6 17	» 30	» 05	»
9,600	10,800	23,703 70	26,666 67	7 20	1 80	9 »	17 78	4 44	1 78	24 »	17 28	6 17	» 30	» 25	»
10,800	12,000	26,666 67	29,629 63	8 »	2 »	10 »	19 75	4 94	1 98	26 67	24 69	1 85	» 12	» 01	»
12,000	13,200	29,629 63	32,592 59	8 80	2 20	11 »	21 73	5 43	2 17	29 33	24 69	2 47	1 85	» 30	» 02
13,200	14,400	32,592 59	35,555 56	9 60	2 40	12 »	23 70	5 93	2 37	32 »	29 63	2 22	» 10	» 05	»
14,400	15,600	35,555 56	38,518 52	10 40	2 60	13 »	25 68	6 42	2 57	34 67	29 63	4 94	» 40	»	»
15,600	16,800	38,518 52	41,481 48	11 20	2 80	14 »	27 65	6 91	2 77	37 33	37 04	» 17	» 12	[illegible]	»
16,800	18,000	41,481 48	44,444 41	12 »	3 »	15 »	29 63	7 41	2 96	40 »	37 04	2 47	» 37	» 12	»

E così di seguito per ogni 1200 Fiorini, pari a Lire 2962 96, o per ogni importo minore di questa somma Lire 2 67.

SCALA SECONDA

Valuta austriaca Oltre F.	Sino a F.	Valuta italiana Oltre L.	Sino a L.	Imposta in valuta austriaca Normale F. S.	Addizionale F. S.	Totale F. S.	Imposta in valuta italiana Normale L. C.	Addizionale L. C.	Nuova imposta di un decimo sulla imposta normale L. C.	Totale L. C.	Numero e valore delle marche da impiegarsi per il pagamento della rispettiva tassa L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
—	20	—	49 38	» 05	» 02	» 07	» 12	» 05	» 01	» 18	» 17	» 01	»	»	»
20	40	49 38	98 77	» 10	» 03	» 13	» 25	» 07	» 02	» 34	» 27	» 07	»	»	»
40	60	98 77	148 15	» 15	» 04	» 19	» 37	» 10	» 04	» 51	» 37	» 12	» 02	»	»
60	100	148 15	246 91	» 25	» 07	» 32	» 62	» 17	» 06	» 85	» 30	» 30	» 25	»	»
100	200	246 91	493 83	» 50	» 13	» 63	1 23	» 32	» 12	1 67	1 48	» 12	» 07	»	»
200	300	493 83	740 74	» 75	» 19	» 94	1 85	» 47	» 19	2 51	2 22	» 17	» 12	»	»
300	400	740 74	987 65	1 »	» 25	1 25	2 47	» 62	» 25	3 34	2 47	» 62	» 25	»	»
400	800	987 65	1,975 31	2 »	» 50	2 50	4 94	1 23	» 49	6 66	6 17	» 37	» 12	»	»
800	1,200	1,975 31	2,962 96	3 »	» 75	3 75	7 41	1 85	» 74	10 »	7 41	2 22	» 37	»	»
1,200	1,600	2,962 96	3,950 62	4 »	1 »	5 »	9 88	2 47	» 99	13 34	12 35	» 89	» 10	»	»
1,600	2,000	3,950 62	4,938 27	5 »	1 25	6 25	12 35	3 09	1 23	16 67	14 81	1 85	» 01	»	»
2,000	2,400	4,938 27	5,925 93	6 »	1 50	7 50	14 82	3 70	1 48	20 »	17 28	2 47	» 25	»	»
2,400	3,200	5,925 93	7,901 23	8 »	2 »	10 »	19 75	4 94	1 98	26 67	24 69	1 85	» 12	» 01	»
3,200	4,000	7,901 23	9,876 54	10 »	2 50	12 50	24 69	6 17	2 47	33 33	29 63	2 47	1 23	[illegible]	»
4,000	4,800	9,876 54	11,851 85	12 »	3 »	15 »	29 63	7 41	2 96	40 »	37 04	2 47	» 37	» 12	»
4,800	5,600	11,851 85	13,827 16	14 »	3 50	17 50	34 57	8 64	3 46	46 67	37 04	7 41	2 22	»	»
5,600	6,400	13,827 16	15,802 47	16 »	4 »	20 »	39 51	9 88	3 95	53 34	49 38	2 47	1 48	» 01	»
6,400	7,200	15,802 47	17,777 83	18 »	4 50	22 50	44 44	11 11	4 44	59 99	29 63	29 63	» 62	» 10	» 01
7,200	8,000	17,777 83	19,753 12	20 »	5 »	25 »	49 38	12 35	4 94	66 67	49 38	12 35	4 94	»	»

Al di sopra di Fiorini 8000 si pagheranno per ogni 400 Fiorini, pari a L. 987 65, o per ogni importo minore di questa somma L. 6 66 di più.

SCALA TERZA

Valuta austriaca Oltre F.	Sino a F.	Valuta italiana Oltre L.	Sino a L.	Imposta in valuta austriaca Normale F. S.	Addizionale F. S.	Totale F. S.	Imposta in valuta italiana Normale L. C.	Addizionale L. C.	Nuova imposta di un decimo sulla imposta normale L. C.	Totale L. C.	Numero e valore delle marche da impiegarsi per il pagamento della rispettiva tassa L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
—	10	—	24 69	» 05	» 02	» 07	» 12	» 05	» 01	» 18	» 17	» 01	»	»	»
10	20	24 69	49 38	» 10	» 03	» 13	» 25	» 07	» 02	» 34	» 27	» 07	»	»	»
20	30	49 38	74 07	» 15	» 04	» 19	» 37	» 10	» 04	» 51	» 37	» 12	» 02	»	»
30	50	74 07	123 46	» 25	» 07	» 32	» 62	» 17	» 06	» 85	» 30	» 30	» 25	»	»
50	100	123 46	246 91	» 50	» 13	» 63	1 23	» 32	» 12	1 67	1 48	» 12	» 07	»	»
100	150	246 91	370 37	» 75	» 19	» 94	1 85	» 47	» 19	2 51	2 22	» 17	» 12	»	»
150	200	370 37	493 83	1 »	» 25	1 25	2 47	» 62	» 25	3 34	2 47	» 62	» 25	»	»
200	400	493 83	987 65	2 »	» 50	2 50	4 94	1 23	» 49	6 66	6 17	» 37	» 12	»	»
400	600	987 65	1,481 48	3 »	» 75	3 75	7 41	1 85	» 74	10 »	7 41	2 22	» 37	»	»
600	800	1,481 48	1,975 31	4 »	1 »	5	9 88	2 47	» 99	13 3	12 3	» 89	» 10	»	»
800	1,000	1,975 31	2,469 14	5 »	1 25	6 25	12 35	3 09	1 23	16 67	14 81	1 85	» 01	»	»
1,000	1,200	2,469 14	2,962 96	6 »	1 50	7 50	14 12	3 70	1 48	20 »	17 28	2 47	» 25	»	»
1,200	1,600	2,962 96	3,950 62	8 »	2 »	10 »	19 75	4 94	1 98	26 67	24 69	1 85	» 12	» 01	»
1,600	2,000	3,950 62	4,938 27	10 »	2 50	12 50	24 69	6 17	2 47	33 33	29 63	2 47	1 23	»	»
2,000	2,400	4,938 27	5,925 93	12 »	3 »	15 »	29 63	7 41	2 96	40 »	37 04	2 47	» 37	» 12	»
2,400	2,800	5,925 93	6,913 58	14 »	3 50	17 50	34 57	8 64	3 46	46 67	37 04	7 41	2 22	»	»
2,800	3,200	6,913 58	7,901 23	16 »	4 »	20 »	39 51	9 88	3 95	53 34	49 38	2 47	1 48	» 01	»
3,200	3,600	7,901 23	8,888 89	18 »	4 50	22 50	44 44	11 11	4 44	59 99	29 63	29 63	» 62	» 10	» 01
3,600	4,000	8,888 89	9,876 54	20 »	5 »	25 »	49 38	12 35	4 95	66 67	49 38	12 35	4 94	»	»

Al di sopra di fiorini 8,000 si pagheranno per ogni 400 fiorini, pari a L. 987 65, o per ogni importo minore di questa somma L. 6 66 di più.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze: QUINTINO SELLA.

Il N. 6055 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 82 dello Statuto;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e de' Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Nostro decreto in data 30 novembre 1865, n. 2600, contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura civile, è pubblicato nella provincia romana e vi avrà esecuzione contemporaneamente al detto Codice in tutto ciò che sia alla medesima applicabile, colle aggiunte e modificazioni che seguono.

Art. 2. Alla data del 1° gennaio 1866, indicata nell'art. 1° e in altri successivi, s'intenderà sostituita quella del 1° aprile 1871.

Art. 3. Dove l'art. 4° parla d'*iscrizione a ruolo* si dovrà intendere l'iscrizione a ruolo di spedizione in conformità della nuova procedura.

Art. 4. Sotto il nome di *ricorso in rivocazione* e di *ricorso in cassazione*, di cui agli articoli 6 e 7, s'intenderanno compresi i corrispondenti rimedi del reclamo e del ricorso per annullamento, e per ottenere il beneficio della restituzione in intero contro la cosa giudicata, conceduti dalle leggi ora vigenti nella provincia romana.

Art. 5. L'appello in 3° grado di giurisdizione, quando possa aver luogo a termini delle leggi anzidette contro sentenza emanata prima della attuazione del nuovo Codice di procedura civile, sarà portato o proseguito davanti una delle sezioni della Corte d'appello di Roma, quando pure la sentenza impugnata fosse stata proferita da uno dei turni del cessato tribunale d'appello della medesima città; con che però niuno dei giudici che concorsero a pronunciare la detta sentenza possa entrare a far parte della mentovata sezione.

Contro la sentenza che sarà pronunciata in terza ed ultima istanza nel caso predetto saranno ancora ammessi il ricorso in rivocazione od in cassazione, o qualunque altro rimedio stabilito dal nuovo Codice.

Art. 6. All'art. 7 dovrà aggiungersi il seguente capoverso:

Per l'effetto dell'art. 523 del nuovo Codice di procedura civile gli atti e i documenti prodotti nel fascicolo della causa si avranno come annessi al ricorso, semprechè vengano in esso e nell'elenco unito distintamente indicati.

Il fascicolo originale degli atti e documenti della causa sarà trasmesso, sulla richiesta della parte ricorrente della cancelleria del giudice o tribunale presso cui si trova, a quella della cassazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

M. RAELI.

Il N. 6060 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 9 ottobre decorso, n. 5903, col quale il territorio romano fu dichiarato parte integrale del Regno d'Italia;

Veduto l'articolo 82 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È pubblicata nella provincia di Roma la legge del 21 agosto 1862, n. 793, per la vendita dei beni demaniali, insieme al relativo regolamento approvato col Regio decreto del 14 settembre dello stesso anno n. 812.

Pel solo fatto della promulgazione del presente decreto non s'intenderà applicabile ai beni demaniali situati nell'anzidetta provincia la convenzione del 31 ottobre 1864, approvata coll'articolo 6 della legge del 24 novembre 1864, n. 2006.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Obbligazioni della ferrovia di Cuneo
(Reale decreto 23 dicembre 1859)

Si notifica che giovedì 15 corrente mese, cominciando alle ore 10 antimeridiane, si procederà in una delle sale di questa Direzione generale (via della Fortezza, n. 8), con accesso al pubblico, alle operazioni seguenti, cioè:

1° All'abbruciamento delle Obbligazioni della ferrovia di Cuneo, comprese nelle precedenti estrazioni e presentate al rimborso entro il corrente semestre;

2° Alla 23ª semestrale estrazione a sorte delle Ob-

bligazioni della stessa creazione, il capitale delle quali verrà soddisfatto dal 1° gennaio 1871.

Le Obbligazioni da estrarsi sono in numero di cinquantaquattro, di cui 29 sul totale delle 10420 vigenti della 1ª emissione (5 p. 0{0) per la complessiva rendita di L. 580 corrispondente al capitale di L. 11,600; e 25 sul totale delle 15513 pure vigenti della 2ª emissione (3 p. 0{0) per la rendita complessiva di L. 375 corrispondente al capitale di L. 12,500, giusta la tabella annessa al decreto Reale 23 dicembre 1859.

Con altra notificazione si pubblicherà il montare del capitale corrispondente ai titoli abbruciati, l'elenco delle Obbligazioni estratte, ed altro delle Obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora rimborsate.

Firenze, il 1° dicembre 1870.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

Il Direttore capo di divisione
Segretario della Direzione generale
PAGNOLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Il *Times* del 30 novembre dice che il gabinetto di Pietroburgo è quello che deve muovere i primi passi per conseguire un accordo nella questione russa, perchè desso è che l'ha suscitata. Lo stesso giornale sostiene che non si possono iniziare trattative prima che il governo russo, come atto preliminare, non ritiri la circolare del principe Gortschakoff. Soggiunge che il governo prussiano merita fede allorquando dice che la nota russa a lui recò sorpresa; e tanto più gli si deve credere in quanto chè presentemente una guerra tra l'Inghilterra e l'Austria, da un lato, e la Russia dall'altro, sarebbe piena di pericoli per l'esercito tedesco in Francia.

In data del 21 dello spirato novembre il signor Giulio Favre, vicepresidente del governo della difesa nazionale, ha inviato a tutti gli agenti di Francia all'estero una circolare per rettificare la precedente circolare spedita dal conte di Bismark onde spiegare il rifiuto opposto dalla Prussia alla condizione del rivettovagliamento proporzionale inerente alla proposta di armistizio formulata dalle potenze neutrali.

In tale sua circolare il signor Favre rammenta che non fu altrimenti il signor di Bismark quegli che chiese alla Prussia di iniziare le trattative, ma che la proposta di aprirle venne dalle potenze neutre in vista delle ragioni di interesse europeo che dovevano determinare il fine della guerra. Del pari è inesatto, al dire del signor Favre, che il signor Thiers abbia dichiarato di non poter accettare un armistizio se non in quanto vi si comprendesse la facoltà per Parigi di approvvigionarsi su vasta scala. In quella vece i bisogni giornalieri di Parigi erano stati completamente calcolati, e non si trattava di supplirvi che strettamente per il numero dei giorni di durata dell'armistizio.

Il governo della difesa nazionale, dice il signor Favre, ha sempre caldeggiato con ogni massima premura il concetto della riunione di una assemblea nazionale, e non ha lasciato nulla di intentato per riuscire ad applicarlo; ma egli non poteva sobbarcarsi alla enorme responsabilità di provarcisi senza la facoltà del riapprovvigionamento o senza l'armistizio o alla condizione di cedere uno dei forti di Parigi. « Noi ci siamo dichiarati pronti a trattare di pace sottoponendoci a ragionevoli sacrifizi. Ci si sono volute imporre condizioni che non potevamo accettare. Fu la Prussia che continuò la lotta. L'eleggere una assemblea mentre infierisce la guerra ci è impossibile. Esigere che la difesa cessi senza un regolare armistizio è impossibile. Non vi è cittadino francese che non rifugga da questa idea. Tutto il paese protesta contro di essa. »

La circolare del signor Favre termina coi periodi che seguono: « Il governo della difesa nazionale non ha dunque cercato, come lo accusa il cancelliere della Confederazione del Nord, di conciliarsi l'appoggio dell'Europa fingendosi pronto a trattative che in effetto aveva l'intenzione di rompere. Egli respinse apertamente una simile imputazione. Egli ha accettato con riconoscenza l'intervento delle potenze neutrali, e si è lealmente sforzato di farlo riuscire nei termini indicati da una fra esse, la quale ricordò si sentimenti di umanità e di giustizia ai quali la Prussia doveva uniformarsi. A quest'ora suprema il governo della difesa nazionale si rimetterebbe volontieri a coloro, la cui voce benevola non fu ascoltata. Non è da loro che potrebbe venirgli una parola di sconforto. Dopo avergli accordato il loro appoggio morale, eglino giudicheranno che noi continuiamo a meritarlo difendendo energicamente il principio da loro proclamato. Noi siamo pronti a convocare una assemblea se un armistizio con facoltà di riapprovvigionamento ce lo concede. Ma resti bene inteso che la Prussia rifiutandocelo, ad onta di tutte le sue dichiarazioni contrarie, si industria di aumentare i nostri imbarazzi vietandoci di consultare la Francia. È dunque su lei unicamente che riccade la responsabilità della rottura delle trattative. »

La notizia della gita del signor de Chaudordy da Tours a Versailles è smentita. Invece si conferma il progetto dell'andata del signor Glais-Bizoin al quartiere generale prussiano. Il signor de Chaudordy lo seguirebbe in qualità di segretario.

In fatto di notizie di guerra i giornali di Tours del 29 e del 30 novembre non recano che l'annunzio della battaglia di Villers-Bretonneux vittoriosa in principio per le armi della repubblica, e finita poi colla occupazione di Amiens per parte dei Tedeschi. Un dispaccio speciale parla di successi ottenuti dai Francesi tra Pithiviers e Montargis, nonchè di un altro considerevole vantaggio da loro ottenuto nei dintorni di Patay.

Un altro telegramma del *Times* da Pest, 28 novembre, dice che alla notificazione, fatta dal Ministro prussiano al Governo austro-ungarico, dell'adesione della Baviera, del Würtemberg, del Baden e dell'Asia alla Confederazione germanica del Nord, il Governo suddetto rispose esprimendo la viva sua soddisfazione per la effettuata unificazione di tutta la Germania.

A Pest, in seno della Commissione finanziaria della Delegazione austriaca, il deputato Sturm interrogò, nella seduta del 30 novembre, il ministro della guerra Kuhn quali erano le forze dell'esercito, e per qual tempo esso potrebbe essere posto sul piede di guerra. Il ministro rispose che i comandi supremi sono compiutamente ordinati; che l'effettivo militare è conforme alle risoluzioni delle Delegazioni; che le provvisioni di armi ascendono alla cifra di 900,000 fucili Wernds, 700,000 abiti militari; che la chiamata sotto le armi può essere fatta in quattro settimane, sino ai confini, in otto. Quindi il deputato Banhaus interpellò il Ministro della Guerra sullo spirito dell'esercito; questi rispose che a tal riguardo le notizie sono buone; e soggiunse che 15,000 sott'ufficiali hanno chiesto di rimanere nell'esercito.

Stamane giungevano in Firenze le LL. AA. RR. il Principe Umberto, il Duca d'Aosta e il Principe di Savoja-Carignano.

La Deputazione delle Cortes spagnuole giungeva oggi in convoglio speciale a Firenze ad un'ora pomeridiana, proveniente da Genova.

Il signor Prefetto della provincia di Firenze colla Giunta provinciale, eransi recati all'incontro della Deputazione a Pistoia.

Alla stazione di Firenze l'attendevano l'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Spagna presso S. M. D. Francesco de Paula De Montemar, coi membri della Legazione, le LL. EE. il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dei Lavori Pubblici, il Sindaco colla Giunta Municipale, il generale Cadorna, molti membri del Senato e della Camera dei deputati, ed ufficiali della Guardia Nazionale e dell'Esercito.

Il generale Cadorna e il commendatore Peruzzi salirono nella vettura della Presidenza a complimentare la Deputazione.

Discesi gli illustri ospiti nella stazione fra gli evviva e gli applausi degli astanti, ed accolti nelle carrozze di gala della R. Corte, furono condotti all'Albergo della Città destinato a loro residenza, salutati lungo il passaggio dalla popolazione.

La Guardia Nazionale e la Truppa di linea stavano schierate sulla via percorsa dal corteo. Dagli spalti della fortezza il cannone annunziava il festeggiato arrivo della Deputazione.

Camera dei Deputati.

Ufficio di questura.

I signori Deputati sono invitati a volersi riunire, alle ore 3 pom. di domenica prossima, 4 corrente mese, nella sala detta dei Duecento in Palazzo Vecchio, per procedere all'estrazione a sorte delle Deputazioni che dovranno ricevere S. M. il Re e le LL. AA. RR. in occasione della seduta Reale d'apertura del Parlamento, che avrà luogo nel successivo giorno 5.

Firenze, 2 dicembre 1870.

Camera dei Deputati.

Ufficio di questura.

I biglietti permanenti d'ingresso alla tribuna del Consiglio di Stato e della Magistratura e a quella dei giornalisti, stati distribuiti nella scorsa legislatura, continueranno provvisoriamente ad essere valevoli per la sessione prossima.

I detti biglietti però non servono per la seduta Reale d'inaugurazione della legislatura.

Firenze, il 2 dicembre 1870.

Avanzamenti della Galleria nel traforo delle Alpi.

INDICAZIONI	Sud	Nord	Totale
Lunghezza totale della galleria da scavarsi, metri	. . .	. . .	12220 »
Avanzamenti in piccola sezione nella 2ª quindicina di novembre. . »	44 80	37 05	
Avanzamento complessivo in piccola e grande sezione al 15 nov. 1870 »	6967 60	5060 65	
TOTALE della galleria scavata agl'imbocchi sud e nord il 30 nov. 1870 . »	7012 40	5097 70	12110 10
Rimangono a scavarsi metri	. . .	. . .	109 90

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

Avviso

Per causa della guerra che si combatte in Francia, le regolari comunicazioni postali interne essendo quivi in alcuni punti interrotte, è data facoltà al pubblico di valersi della *via del Belgio* per le corrispondenze dirette nei dipartimenti francesi del Nord e del littorale della Manica.

Queste corrispondenze saranno inoltrate alle poste belgiche per la via del Brennero, ma a tale effetto i mittenti dovranno porre sulla soprascritta l'indicazione *via del Belgio* e francarle anticipatamente fino alla frontiera belga francese ai susseguenti prezzi:

Lettere — 40 cent. per porto di 10 grammi.
Campioni e stampe — 10 cent. per porto di 40 grammi.

Firenze, li 2 dicembre 1870.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 2.

La *Neue Presse* dice che la Russia fece alcuni tentativi di accomodamento colla Porta per indurla ad accettare la Conferenza e potervi fare la proposta della revisione del trattato.

Ignatieff propose che, in compenso della rinunzia all'articolo addizionale del trattato di Parigi, la Russia garantirebbe il territorio ottomano.

Pesth, 2.

Beust rispose ad una interpellanza di Giskra che si darà cura di mantenere le relazioni amichevoli colla Germania, e si asterrà dall'immischiarsi nell'opera dell'unificazione germanica.

Genova, 2.

La Commissione delle Cortes spagnuole partirà con un convoglio reale cinque minuti dopo mezzanotte, accompagnata dalla Deputazione della Real Casa, dal segretario della legazione spagnuola, dal console di Genova e dal console generale onorario in Italia, e giungerà a Firenze domani alle ore 1 pomeridiane.

	1	2
Marsiglia		
Rendita francese	54 —	55 —
Rendita italiana	54 90	55 50
Prestito nazionale	— —	436 25
Austriache	— —	780 —
Lione		
Rendita francese	52 25	53 50
Rendita italiana	55 —	55 70
Austriache	765 —	770 —
Lombarde	356 —	— —
Prestito Nazionale	430 —	439 —
Vienna		
Mobiliare	251 25	248 75
Lombarde	179 —	179* —
Austriache	381 —	382 —
Banca Nazionale	730 —	729 —
Napoleoni d'oro	9 93	9 96
Cambio su Parigi	— —	— —
Cambio su Londra	123 25	123 70
Rendita austriaca	65 50	65 40
Berlino		
Austriache	211 —	211 —
Lombarde	98 3/8	98 1/8
Mobiliare	137 1/2	137 —
Rendita Italiana	54 5/8	54 1/2

	30	1
Londra		
Consolidato inglese	93 5/16	91 7/8*
Rendita italiana	55 1/8	55 1/2
Lombarde	14 3/8	14 9/16
Turco	43 3/4	43 3/8
Turco 1869	— —	— —
Oro	— —	— —
Tabacchi	— —	— —
Cambio su Berlino	— —	— —

	1	2
Londra		
Consolidato inglese	91 7/8*	91 3/4
Rendita italiana	55 1/2	55 1/4
Lombarde	14 9/16	14 1/2
Turco	43 3/8	44 1/4
Turco 1869	— —	— —
Oro	— —	— —
Tabacchi	— —	86 —
Cambio su Berlino	— —	627 —

* Ex-coupon.

Versailles, 1°.

Le perdite dei Francesi nella sortita di ieri, che fallì, sono assai considerevoli.

I Francesi hanno chiesto un armistizio di parecchie ore per seppellire i morti.

Le perdite delle truppe wurtemberghesi ascendono a 40 ufficiali e 800 soldati.

La brigata Dutrossel, del 2° corpo, perdette 2 ufficiali e circa 70 soldati.

Le perdite delle truppe sassoni non sono ancora constatate.

Oggi il nemico rimase completamente tranquillo.

Pest, 2.

L'ambasciatore russo, Novikoff, annunziò che ieri è arrivata una comunicazione del suo governo, il cui contenuto è conciliante.

Il conte di Beust partirà oggi per Vienna.

Tours, 2.

(*Ufficiale*). — L'armata della Loira incominciò ieri il suo movimento generale, concertato nella sera del dì 30 in seguito ad istruzioni ricevute dal Ministero della guerra. Il principio di questa operazione fu favorevole.

Un dispaccio del generale Chanzy, comandante il 16° corpo, in data di Patay, 1° sera, dice: « Il 16° corpo abbandonò le sue posizioni alle ore 10. La prima divisione trovò nella sua sinistra il nemico fortemente collocato fra Guillonville e Terminiers. Il combattimento durò da mezzodì alle ore 6 della sera. La prima divisione, malgrado un'energica resistenza di 20,000 uomini tra fanteria e cavalleria con 40 o 50 cannoni, s'impadronì successivamente delle prime posizioni del nemico, e quindi di Nonneville, Faverolles e Villepiau (?), ove stanotte abbiamo bivaccato. Dappertutto le nostre truppe attaccarono il nemico con uno slancio irresistibile. I Prussiani venivano sloggiati dai villaggi a baionetta. La nostra artiglieria dimostrò un'audacia e una precisione che non saprei abbastanza lodare. Sembra che le nostre perdite non siano serie; quelle del nemico sono considerevoli. Si stanno raccogliendo i prigionieri, fra cui vi sono parecchi ufficiali. L'onore di questa giornata appartiene all'ammiraglio Jaurreguiberry. Il nemico si ritirò nella direzione di Loigny, e di Château-Cambray. Io feci concedere ai miei soldati la grande sortita di Parigi.

Berlino, 2.

Il Consiglio federale accettò ad unanimità la Convenzione colla Baviera.

Un ordine del giorno del principe Federico Carlo prescrive che siano usati severi rigori coi franchi tiratori.

A Strasburgo furono scoperte segrete comunicazioni postali con Tours.

Il maresciallo Mac-Mahon è arrivato a Wiesbaden.

Vienna, 2.

L'imperatore arriverà qui domenica.

Pietroburgo, 1°.

Il *Giornale di Pietroburgo* pubblica la risposta del principe Gortschakoff alla nota dell'Inghilterra. La risposta deplora che lord Granville abbia disapprovato specialmente la forma della comunicazione russa; dice che la domanda della Russia non deve considerarsi come una minaccia alla pace, e che il gabinetto imperiale non progettò mai di distruggere tutto intiero il trattato; dichiara che la Russia è pronta ad ogni deliberazione che tenda a consolidare la pace, e che essa desidera l'accordo dei due governi nell'interesse dei rispettivi paesi e pel mantenimento della pace generale.

Vienna, 2.

L'ambasciatore russo Novikoff parte questa sera per Pest.

Dicesi che vada a comunicare al conte di Beust la risposta russa alla nota austriaca.

La partecipazione della Francia alla conferenza per l'affare del Mar Nero è sicura. La Francia avrebbe indicato Vienna come luogo della riunione, ma l'Austria propose che la conferenza tengasi a Londra, la quale città fu definitivamente prescelta.

La *Neue Presse* dice che l'Inghilterra informò la Porta di essere disposta a rivedere il trattato di Parigi.

Bruxelles, 2.

Una corrispondenza di Londra all'*Indépendance Belge* pretende di conoscere un trattato d'alleanza conchiuso nello scorso luglio tra la Russia e la Prussia.

Varsavia, 2.

È scoppiato il colera.

Pest, 2.

Nella seduta della Commissione del bilancio della Delegazione ungherese, Beust, Kuhn e Andrassy dichiararono che la situazione militare è molto soddisfacente, ma che la situazione politica è seria; però non dà alcun motivo di grandi timori.

Stuttgard, 2.

Le perdite della divisione virtemberghese, nel combattimento del 30 novembre, ascesero ad 8 ufficiali e 400 soldati morti, e a 32 ufficiali e 600 soldati feriti.

Tours, 2.

Un decreto in data d'oggi pone all'ordine del giorno dell'esercito la 1ª divisione del 16° corpo e il suo capo, ammiraglio di Jaurreguiberry, per la sua intrepidezza e il suo sangue freddo nella giornata del 1°.

Il generale Chanzy, comandante il 16° corpo, fu nominato grande ufficiale della Legione di Onore.

Il 16° corpo fu dichiarato benemerito della patria.

Il generale Cambriels è nominato comandante del campo d'istruzione a Bordeaux.

Un ordine del giorno del generale Paladine dice: « Il generale Ducrot, alla testa della sua armata, marcia verso di noi; marciamo noi pure verso di lui con quello slancio di cui l'armata di Parigi ci dà l'esempio. »

Lettere di Parigi, in data del 30, recano che vi fu pubblicato un decreto del 29, il quale proibisce ai giornali, sotto pena di sospensione, di pubblicare notizie militari, eccettuate quelle che emanano dal governo.

Un decreto ordinò, in nome del governo, la requisizione di tutte le carni di porco salate e dei generi esistenti presso i salsicciai.

I rapporti militari ufficiali constatano che le operazioni offensive incominciarono la sera del 28 con un forte cannoneggiamento.

Allo spuntare del giorno 29 fu fatta una forte ricognizione sulle posizioni di Bouzenval e sulle alture di Boispreau.

Il generale Vinoy fece al Sud un movimento in avanti contro l'Hay e la stazione di Choisy-le-Roi, ed impadronissi di quest'ultima posizione. Il nemico, sorpreso a Choisy, si ritirò in disordine a l'Hay.

Le truppe francesi penetrarono nelle linee nemiche, ma ricevettero l'ordine di non spingersi avanti, essendo tale l'accordo stabilito fra i capi.

I Prussiani soffersero gravi perdite in questi fatti.

Nella penisola di Genevillers i Francesi sloggiarono il nemico ed occuparono l'isola Marante e Port-aux-Anglais.

Parigi, 30 novembre.

Francese 53 65; Prestito 54 80; Italiano 54 50.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 2 dicembre 1870, ore 1 pom.

Venti forti di nord e nord-est in quasi tutta l'Italia. Neve a Moncalieri, Rimini, Urbino, Ancona, e nelle vicinanze di Roma. Forte pioggia a Napoli e a Bari; cielo minaccioso o coperto nel sud della Penisola. Il Mediterraneo e l'Adriatico sono generalmente agitati: quest'ultimo è grosso a Rimini, tempestoso presso le Isole Tremiti. Calma soltanto a Porto Torres e Taranto. Il barometro è salito di 3 mm. in Sardegna, a Portoferraio e nel nord-ovest d'Italia; è sceso da 1 a 4 mm. nelle altre stazioni. Mancano le notizie della Sicilia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 2 dicembre 1870.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 756,5	mm 756,0	mm 755,5
Termometro centigrado	1,0	0,5	— 0,5
Umidità relativa	45,0	45,0	50,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento direzione	NE	NE	NE
Vento forza	forte	forte	quasi for.

Temperatura massima . . . . + 1,5
Temperatura minima . . . . — 1,0
Minima nella notte del 3 dicembre . — 2,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Quinta rappresentazione dell'opera del maestro Marchetti: *Ruy-Blas* — Ballo del coreografo A. Pallerini: *Ondina*.

TEATRO NICCOLINI, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di Gius. Peracchi rappresenta: *La Figlia unica*.

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Comp. Gualtieri-Pezzana rappresenta: *Fernanda*.

TEATRO NAZIONALE, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro De Giosa: *Don Checco* — Ballo: *La nipote di un parroco*.

TEATRO ROSSINI, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *Ernani* — Ballo: *La Dea dei mari*.

FEA ENRICO, *gerente*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 3 dicembre 1870*)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSS. L	FINE PROSS. D	Nominale
Rendita italiana 5 0{0	1 luglio 1870	»	58 67	58 62	58 85	58 80	—	—	—
Detta 3 0{0	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	34 75
Imprestito Nazionale 5 0{0	1 ottob. 1870	»	— —	— —	78 35	78 25	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0{0	id.	»	78 20	78 10	— —	— —	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	695 —	694 —	698 —	697 —	—	—	—
Obb. 6 0{0 Regia coint. Tab. 1868	id.	500	478 —	477 —	— —	— —	—	—	—
Imprestito Ferriere 5 0{0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0{0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovi certif. delle suddette			— —	— —	1432	1430	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2380
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	— —	— —	— —	— —	—	—	82
Dette con prelaz. pel 5 0{0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0{0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	— —	— —	— —	— —	—	—	210
Obbl. 3 0{0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	169
Dette 3 0{0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0{0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	— —	— —	338 —	336 —	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0{0 (carta)	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	445
Obbl. 3 0{0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	171
Obbl. dem. 5 0{0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	444 50
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0{0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		30	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0{0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	59 50
3 0{0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	35 50
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	79
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	79 50

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 27	26 23
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	90			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 10	21 08
								Sconto Banca 5 0{0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0{0: 58 55, 58 60 cont. — 58 80 f. c. — Az. Tab. 695, 694 cont. — 697.50, 697 f. c. — Cert. Banca Naz. Tosc. 1429, 1430, 1431 f. c.

Il Sindaco: A. MORTERA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI NAPOLI

La Direzione suddetta fa noto al pubblico che il giorno 15 dell'entrante mese di dicembre, alle ore 12 meridiane, nel suo ufficio, Largo Plebiscito, palazzo Salerno, 3° piano, si procederà a pubblici incanti alla

Vendita di tutta la bassa macchia e parte delle piante d'alto fusto, esistenti nelle regioni Mercurio e Menanova, nella tenuta di Persano, presso Eboli (provincia di Salerno) distinta in quattro lotti, per l'ammontare:

Lotto 1°, L. 7000 — Lotto 2°, L. 6000 — Lotto 3°, L. 5000
Lotto 4°, L. 2000.

I fatali per l'offerta del ventesimo sono fissati a giorni 15 decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento. Le condizioni della vendita ed il capitolato relativo sono visibili dalle ore 9 ant. alle 3 pom. nel suindicato ufficio e presso le Direzioni del Genio di Roma, Firenze, Bologna, Parma, Piacenza, Alessandria, Genova, Torino, Milano, Mantova, Verona, Venezia, Treviso, Ancona, Livorno, Spezia, Bari, Capua, Palermo, sezione del Genio in Salerno, nonchè presso i municipi di Eboli, Salerno, Cava, Nocera, Pagani, Scafati, Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare, Portici, Sarno, Palma, Nola, Acerra, Aversa, Caserta, Capua, Pozzuoli, Avellino, Maddaloni e presso la Direzione dell'allevamento pulledri in Persano.

Per semplice norma degli accorrenti si avverte che la Direzione del Genio avrebbe approssimativamente calcolati i seguenti dati intorno alla estensione ed al numero di piante esistenti in ciascun lotto, sulla esattezza dei quali non assume però alcuna responsabilità.

1° lotto — Estensione ettare 54, olmi 160, quercie comuni di grosso diametro 100, idem di minor diametro 600, quercie dette *Cerro* di grosso diametro 80, idem di minor diametro 1000.

2° lotto — Estensione ettare 52, olmi 110, quercie comuni di grosso diametro 70, idem di minor diametro 600, quercie dette *Cerro* di grosso diametro 80, idem di minor diametro 1000.

3° lotto — Estensione ettare 55, olmi 100, quercie comuni di grosso diametro 70, idem di minor diametro 290, quercie dette *Cerro* di grosso diametro 100, idem di minor diametro 320.

4° lotto — Estensione ettare 30, olmi 30, quercie comuni di grosso diametro 10, idem di minor diametro 200, quercie dette *Cerro* di grosso diametro 200, idem di minor diametro 180.

Il materiale ricavabile da dette piante, nonchè dallo svellimento delle ceppaie e ciocchi di bassa macchia si calcola anche presumibilmente:

Pel 1° lotto, legname squadrato m. c. 325, traversine per ferrovie n. 1720, raggi da carradore n. 14300, carbone quintali 5950.

Pel 2° lotto, legname squadrato m. c. 270, traversine per ferrovie n. 1600, raggi da carradore n. 12600, carbone quintali 6830.

Pel 3° lotto, legname squadrato m. c. 340, traversine per ferrovie n. 1165, raggi da carradore n. 13400, carbone quintali 4253.

Pel 4° lotto, legname squadrato m. c. 185, traversine per ferrovie n. 750, raggi da carradore n. 6540, carbone quintali 2200.

Napoli, 28 novembre 1870.

4025 — *Il Relatore del Consiglio*: E. MARRULLIER.

SOCIETÀ DELLA FERROVIA DA ALESSANDRIA E NOVI A STRADELLA E PIACENZA

Si fa noto ai signori azionisti che a termine dell'articolo 44 degli statuti della Società, il Consiglio d'amministrazione ha deliberato nella sua adunanza del 19 novembre ultimo scorso di procedere alla estrazione a sorte di n. 100 azioni, le quali verranno rimborsate al valore nominale, quindi estinte e cambiate con titoli speciali che daranno diritto al dividendo, del quale è cenno all'art. 43 degli stessi statuti.

Detta estrazione avrà luogo in Torino nell'uffizio della Società (via D'Angennes, n. 22) il giorno 27 del corrente mese, alle ore 3 pom.

Torino, 1° dicembre 1870.

4043 — *Il Segretario dell'Amministrazione* G. MASI.

BANCA DI PRESTITI AGL'IMPIEGATI CIVILI DEL REGNO

Via Ricasoli, n° 21, primo piano

(2ª *convocazione*)

Gli azionisti della Banca sono riconvocati per la sera del 12 dicembre corrente, a ore 7 e mezzo precise, pel *Resoconto amministrativo dell'esercizio* 1869, non essendo stata valida la prima convocazione per difetto di numero.

Firenze, 1° dicembre 1870.

4029 — *Il Segretario* Gio. Audiffredi. — *Il Presidente* G. Rattazzi.

Avviso.

Si previene chiunque possa avervi interesse che per conto di Antonio e Petronilla del fu Giovanni Bolognesi di Caldana, in questo stesso giorno fu avanzato ricorso all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile di Grosseto per ottenere ammessa la perizia per la stima dei fondi che appresso, da esporsi in vendita, in forza della esecuzione incoata col precetto 26 agosto 1870, in danno di Marc'Antonio Fracassi di Caldana.

I fondi sono:

Una porzione di terreno in luogo detto le Cerretelle — Altra porzione detto Baraccoce — Altra detto il Giardino — Ed altro terreno macchioso seminabile. Quali terreni figurano all'estimo nella comunità di Gavorrano in sezione G, particelle di numeri 912, 928, 929 in sezione N, particelle di numeri 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 350 e 388 in sezione O, particelle di numeri 355, 356, 359 e 142.

Questo dì 28 novembre 1870.

4033 — F. Becchini, proc.

Avviso.

Si previene chiunque possa avervi interesse che la signora Anna vedova Bianchini nata Frassinelli di Firenze, in questo stesso giorno avanzò ricorso al signor presidente del tribunale civile di Grosseto per ottenere ammessa una perizia estimativa di una casa a tre piani, posta nella città di Massa Marittima, e rappresentata al catasto della comunità di detto nome in sezione F, particella di numero 229, onde esporla in vendita all'asta pubblica in danno di Bernardino Gazzelli di detta città, e per ottenere pagamento di un credito che tiene verso di esso, per la somma in sorte di lire 4200, oltre i frutti, ecc.

Questo dì 28 novembre 1870.

4032 — F. Becchini, proc.

Avviso.

Il giudice delegato al fallimento di Giuseppe e Jacopo fratelli Chiesa di Grosseto, con ordinanza del 18 novembre 1870 destinò la mattina del giorno venti dicembre 1870 per il compimento della verifica dei crediti attinenti allo stesso fallimento, da avere effetto innanzi al sindaco, nella sala destinata alle udienze civili del tribunale civile di Grosseto, a ore dieci precise.

Restano quindi intimati i creditori tutti avente interesse a comparire volendo per l'oggetto della verifica stessa.

Li 28 novembre 1870.

Il procuratore del sindaco

4031 — F. Becchini.

Editto.

Al seguito dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Giuseppe Mercatali e Pellegrino Taddei del dì 29 novembre decorso, registrata con marca da lire una debitamente annullata, sono invitati i creditori verificati e giurati del predetto fallimento ad intervenire all'adunanza che sarà tenuta la mattina di giovedì 15 decembre corrente, a ore 11, avanti il giudice ridetto, all'oggetto di deliberare sul conto che in detta adunanza dovrà rendere il sindaco provvisorio signor Riccardo Martini, come pure sulla unione e sopra ogni altra cosa riguardante la liquidazione finale del fallimento stesso.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Il 1° decembre 1870.

4050 — G. Mazzi, vicecanc.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI LIVORNO

Essendo andato deserto l'incanto che doveva aver luogo il giorno 29 corrente per l'appalto della provvista del grano occorrente per assicurare il servizio del pane durante il primo quadrimestre del prossimo anno 1871 alle truppe di questa Divisione, si notifica che nel giorno 9 dell'entrante mese di dicembre, ad un'ora pomeridiana, presso questa Intendenza militare, ed avanti il signor commissario di guerra, capo dell'ufficio stesso, situato in via del Pantalone, n. 1, primo piano, si procederà col mezzo di un nuovo pubblico incanto a partiti segreti all'appalto della provvista medesima.

Tale provvista sarà divisa in 110 lotti di quintali 100 cadun lotto, e dovrà aver luogo alle condizioni di cui appresso:

QUALITÀ DEL FRUMENTO DA PROVVEDERSI	Quantità da provvedersi: Numero dei lotti	Quantitativo per ogni lotto (Quintali)	Totale (Quintali)	Prezzo normale a base dello incanto	Ammontare della cauzione per ciascun lotto	EPOCHE nelle quali debbono aver luogo le consegne
Marianopoli, raccolto del corrente anno e del peso non minore di chilogr. 76 per ogni ettolitro.	73	100	7300	30	200	La consegna dovrà aver luogo in tre rate La 1ª nel termine di giorno 10 a cominciare da quello successivo alla data dell'avviso dell'approvazione de' contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll' intervallo però di giorni 10 tra una consegna e l'altra, dopo l'ultimo del tempo utile stabilito per ogni consegna. Le introduzioni dovranno effettuarsi nel panificio militare di Lucca.
Nostrale, del raccolto del volgente anno.	37	100	3700	30		

I capitoli parziali e generali d'appalto sono visibili presso questo uffizio, ed anche presso gli uffici d'Intendenza militare dei luoghi in cui verrà pubblicato il seguente avviso.

I campioni sono pure visibili presso questo ufficio d'Intendenza militare.

Gli accorrenti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno produrre la ricevuta comprovante il deposito fatto di una somma in contanti od in cartelle al portatore del debito pubblico del Regno d'Italia corrispondente all'ammontare della cauzione sopra indicata, ragguagliato in ragione del numero dei lotti cui intendessero di adire.

Si avverte che le cartelle del debito pubblico saranno ricevute per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui avrà luogo il deposito.

Le offerte dovranno essere presentate suggellate e compilate in carta da bollo da L. 1. Queste potranno essere presentate a qualunque ufficio d'Intendenza militare; ma sarà però tenuto conto di quelle soltanto che arriveranno a questo ufficio prima dell'apertura dell'incanto e che saranno accompagnate dalla ricevuta comprovante l'effettuato prescritto deposito.

Le offerte condizionate non saranno accettate.

Il deliberamento dei lotti seguirà, qualunque sia il numero dei concorrenti o delle offerte, a favore di colui o di coloro che nella rispettiva offerta segreta avranno proposto, sul prezzo d'asta, un ribasso di un tanto per cento superiore agli altri e superiore inoltre, o pari almeno, a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, che dovrà servire di base all'incanto, e che verrà aperta dopo essere state aperte e conosciute tutte le offerte degli aspiranti.

Si avverte fin d'ora che il Ministero della guerra, nell'interesse del servizio, ha determinato di ridurre a giorni cinque, a partire dalle ore 12 meridiane del giorno dell'avvenuto primo deliberamento, i fatali, ossia il termine utile, per presentare offerte di ulteriore ribasso, il quale non potrà essere minore del ventesimo.

Le spese tutte d'incanto e quelle relative ai contratti, e così quelle di stampa, di pubblicazioni e inserzioni, di copia, di emolumento, di registro, di carta bollata ed altre relative, s'intendono a carico del deliberatario o dei deliberatari in proporzione dei lotti rispettivamente aggiudicati.

Livorno, addì 30 novembre 1870.

Per detta Intendenza militare
Il Sottocommissario di guerra: LUCCINI.

4052

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA.

Stante la deserzione del primo incanto si notifica al pubblico che nel giorno 14 dicembre 1870, alle ore 12 meridiane, si procederà in Firenze, avanti il direttore e nel locale della Direzione territoriale di artiglieria, nell'ex-forte di San Giovanni Battista, detto da Basso, nuovamente all'appalto seguente:

LOTTO UNICO	Unità di misura	Quantità	Prezzo per ogni mille	Importo
Rettangoli per controbossoli da cartucce a pallottola oblunga da millimetri 17 per fucili a retrocarica	N°	790000	0 450	355 500
Rettangoli grandi di cartone di paglia per invogli da pacchi di cartucce a pallottola per fucili a retrocarica	»	93750	8 230	771 560
Rettangoli piccoli di cartone di paglia come sopra	»	187500	1 360	255 »
Rettangoli grandi di carta turchina per invogli come sopra	»	93750	2 800	262 500
Rettangoli piccoli di carta come sopra	»	187500	0 700	131 250
Rettangoli di percalle bianco per invogli come sopra	»	93750	1 050	98 430
Amido scelto	Chil.	38,00	0 820	31 160
Carta bastarda ordinaria	»	200,00	1 »	200 »
Gomma arabica mista	»	64,00	2 500	160 »
Totale L.				2265 400

A termini dell'articolo 49 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

Le condizioni d'appalto, non che i campioni, sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Sono fissati a giorni otto i fatali per il ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente, che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti, o delle Tesorerie dello Stato, un deposito di lire 300, in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno esser fatti dalle ore 9 alle 11 antimeridiane del giorno 13 dicembre 1870.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Firenze addì 3 dicembre 1870.

Per la Direzione
Il Segretario: CERRETTO.

4042

Municipio di Ferrara

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei dazi di consumo comunali e governativi per il quinquennio 1871-75.

Avendo il comunale Consiglio deliberato d'appaltare con interessenza la riscossione del dazio consumo al murato tanto governativo che comunale per un quinquennio, che avrà principio il 1° gennaio 1871 e termine il 31 dicembre 1875, la Giunta deduce a pubblica notizia che nel giorno 5 dicembre p. v., alle ore 12 meridiane, nelle sale di questo municipio, alla presenza del sottoscritto sindaco, avrà luogo il primo pubblico esperimento d'asta.

Questa seguirà mediante offerte segrete e colle norme portate dal regolamento 25 gennaio 1870, n. 5452.

Verrà aperta sulla base di una partecipazione del comune agli utili netti della riscossione, dedotte le spese, oltre il canone fisso di L. 700,000 annue da pagarsi in rate mensili posticipate di L. 62,000 quanto al mese di gennaio, e di L. 58,000 quanto agli altri mesi dell'anno.

La partecipazione sopraddetta non potrà essere minore del 20 per 100, e questa misura sarà la base dell'incanto.

Per essere ammesso all'asta ogni aspirante dovrà:

1° Depositare nella cassa del comune un importo in rendita dello Stato formante il decimo del canone annuo come sopra richiesto, salvo poi di completare la cauzione del contratto fino alla somma prescritta dal capitolato.

2° Depositare in danaro L. 7,000 per spese d'asta e contratto, salvo liquidazione.

3° Presentare certificato di una pubblica amministrazione comprovante la sua idoneità di fatto al servizio speciale che intende di assumere, e quegli altri documenti che diano alla stazione appaltante le migliori guarentigie intorno alle qualità dell'offerente.

Gli esperimenti d'asta e il contratto saranno regolati dalle leggi vigenti. Intanto il termine utile per la presentazione delle offerte di miglioria scadrà invariabilmente il giorno 12 dicembre suddetto, alle ore 12 meridiane precise. Tali offerte non potranno esser minori del ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Il capitolato, e tutto quanto possa interessare gli aspiranti, è ostensibile a chiunque da oggi nelle ore d'ufficio presso la segreteria comunale

Ferrara, 28 novembre 1870.

Per il Sindaco
L'Assessore delegato: A. NICOLINI.

4044.

Intendenza di Finanza in Lecce

Avviso d'asta.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali nei sottoindicati comuni della provincia di Terra d'Otranto, si fa pubblicamente noto che nel giorno 6 dicembre p. v., alle ore 12 meridiane, avrà luogo presso questa Intendenza un esperimento d'asta ad offerte segrete, nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità generale dello Stato, e colle condizioni seguenti:

1° Saranno preferibilmente accolte le offerte per circondari; ma, in mancanza di queste, si accetteranno pure le offerte per mandamenti o per comuni isolati.

2. Le disposizioni del R. decreto 18 ottobre 1870, n. 5944, e degli annessivi capitoli normali, formeranno le basi dell'appalto che durerà un anno a datare dal 1° gennaio 1871, e s'intenderà tacitamente rinnovato sempre per eguale periodo finchè non intervenga disdetta sei mesi prima della scadenza.

3. Per essere ammesso all'asta dovrà unirsi ad ogni scheda di offerta la prova di aver depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale il decimo dell'importo complessivo della tassa presuntivamente accertata per l'anno 1870, relativamente ai comuni per i quali si aspira allo appalto, non che la dichiarazione del domicilio eletto.

4. L'offerta dovrà indicare la misura dell'aggio che si pretende per ogni 100 lire di riscossione, e l'aggiudicazione seguirà a favore di colui che offrirà un maggiore ribasso del massimo aggio contenuto nella scheda segreta da presentarsi dall'autorità incaricata di presiedere agli incanti, a mente dell'articolo 53 del citato regolamento.

5. Non si terrà conto delle offerte fatte per persona da nominare.

6. Presso l'Intendenza e presso le agenzie delle imposte della provincia saranno ostensibili i capitoli normali e gli altri oneri inerenti al contratto.

7. Con nuovi avvisi si pubblicherà, ove occorra, la seguita aggiudicazione, il termine utile per la scadenza dei fatali, ed il giorno in cui si aprirà un nuovo incanto pel miglioramento del ventesimo.

8. Entro cinque giorni dall'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto sotto la riserva dell'approvazione superiore.

Si pronuncierà però la decadenza del medesimo e la perdita del deposito, qualora l'aggiudicatario, entro 15 giorni almeno, non avrà prestata l'analoga cauzione, che resta fissata ad un sesto del presunto ammontare della riscossione appaltata, giusta l'articolo 4 dei capitoli normali ed il sottoposto prospetto.

9. Resta in facoltà dell'Amministrazione finanziaria il dedurre da questo prospetto quei comuni nei quali precedentemente all'asta sia stata accordata la riscossione della tassa agli attuali esattori.

10. Tutte le spese tanto dell'asta che del contratto saranno a carico del deliberatario.

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nel *Cittadino Leccese*, ove si fanno le inserzioni legali, ed in tutti i comuni della provincia.

CIRCONDARI	MANDAMENTI	COMUNI	Presunto importo della riscossione per l'anno 1870	Cauzione
Brindisi	Ceglie Messapico	Ceglie Messapico	20745 16	3457 52
	Francavilla	Francavilla	33808 63	5634 77
	Mesagne	Latiano	8328 40	1388 06
	Oria	Erchie	2312 75	385 45
		Oria	10656 25	1776 04
		Torre Santa Susanna	2514 05	419 »
	Salice Salentino	Guagnano	8354 01	1392 33
		Salice Salentino	6768 19	1128 03
		San Donaci	4966 4	827 73
		San Pancrazio Salentino	3917 98	652 99
	San Vito dei Normanni	Carovigno	7844 32	1307 38
		San Vito dei Normanni	9549 29	1591 54
Gallipoli	Alessano	Alessano	3036 55	506 09
		Corsano	607 20	101 20
		Tiggiano	524 15	87 35
	Casarano	Casarano	6796 35	1132 72
		Racale	2385 35	397 55
		Taviano	6118 75	1019 79
	Gagliano del Capo	Castrignano del Capo	1843 05	307 17
		Gagliano	1251 80	208 63
		Morciano	786 01	131 »
		Patù	633 05	105 50
	Galatone	Galatone	5161 75	860 29
		Aradeo	4565 »	760 83
		Neviano	2659 25	443 20
		Secli	1123 16	187 18
	Gallipoli	Villapicciotti	4658 50	776 41
	Maglie	Cursi	517 »	85 16
		Giuggianello	451 29	75 21
		Maglie	3166 35	527 72
		Muro Leccese	747 12	124 52
		Sanarica	340 72	56 78
		Scorrano	865 70	144 28
	Nardò	Nardò	19423 80	3237 30
	Parabita	Matino	5586 90	931 15
		Parabita	4088 70	681 45
		Tuglie	2575 65	429 27
	Poggiardo	Andrano	569 8	94 96
		Diso	1707 75	284 62
		Minervino	10755 25	1792 54
		Nociglia	2022 90	337 15
		Ortelle	366 30	61 05
		Poggiardo	1726 45	287 74
		Spongano	1622 50	270 41
		Surano	284 45	47 40
	Presicce	Acquarica del Capo	1145 65	190 94
		Presicce	2381 96	396 99
		Salve	1438 94	239 82
	Ruffano	Ruffano	4094 55	682 42
		Specchia dei Preti	2879 80	479 96
		Supersano	900 90	150 15
	Tricase	Tricase	3676 20	612 70
		Miggiano	795 30	132 55
		Montesano Salentino	662 20	110 36
	Ugento	Alliste	2090 »	348 33
		Taurisano	3292 82	548 80
		Ugento	2997 50	499 58
Lecce	Campi Salentino	Campi Salentino	28326 24	4721 04
		Cellino San Marco	3478 20	579 70
		Squinzano	17059 46	2843 24
		Torchiarolo	2165 59	360 93
	Carpignano Salentino	Bagnolo Salentino	1511 40	251 90
		Cannole	762 57	127 09
		Carpignano Salentino	988 81	164 80
	Copertino	Copertino	5172 75	862 12
		Leverano	3518 90	586 48
	Galatina	Galatina	10956 82	1826 13
		Corigliano d'Otranto	4216 83	701 80
		Martignano	491 53	81 92
		Sogliano Cavour	1618 51	269 75
		Soleto	3492 75	582 12
		Sternatia	2173 94	362 32
		Zollino	1145 86	190 97
	Lecce	Lecce	78728 84	13121 47
		Surbo	1553 75	258 95
	Martano	Calcinera	939 09	156 51
		Caprarica di Lecce	541 92	90 32
		Castrignano dei Greci	2303 75	383 95
		Martano	7720 88	1286 81
		Melpignano	561 »	93 50
	Monteroni	Arnesano	1052 70	175 45
		Monteroni	3376 45	562 74
		San Pietro in Lama	1852 40	308 73
	Novoli	Carmiano	6694 82	1115 80
		Novoli	25709 90	4284 98
		Trepuzzi	9965 03	1660 83
	Otranto	Giurdignano	251 90	41 98
		Otranto	1630 20	271 70
		Palmariggi	542 85	90 47
		Uggiano la Chiesa	937 75	156 29
	S. Cesario di Lecce	Cavallino	502 15	83 69
		Lequile	1171 50	195 25
		Lizzanello	10332 41	1722 06
		San Donato di Lecce	1705 55	284 25
		San Cesario di Lecce	2626 50	437 70
	Vernole	Castrifrancone	730 40	121 73
		Melendugno	1514 15	252 35
		Vernole	1995 95	332 65
Taranto	Castellaneta	Castellaneta	10148 60	1691 43
	Ginosa	Ginosa	6790 47	1131 74
		Laterza	1492 98	248 83
	Grottaglie	Grottaglie	3023 90	503 98
		Monteiasi	2351 25	391 87
		Montemesola	1827 10	304 51
	Manduria	Avetrana	3193 85	532 30
		Manduria	18932 65	3155 44
		Maruggio	66 55	11 09
	Martina Franca	Martina Franca	38257 45	6376 24
	Mottola	Mottola	4364 17	727 36
		Palagiano	2119 59	353 26
	San Giorgio Sotto Taranto	Leporano	6735 30	1122 55
		Lizzano	4742 10	790 35
		Monteparano	5455 45	909 24
		Pulsano	3959 45	659 90
		Roccaforzata	2432 10	405 35
		S. Giorgio Sotto Taranto	4335 10	722 51
		Carosino	6029 10	1004 85
		Faggiano	5099 60	819 93
	Sava	Fragagnano	4472 60	745 43
		San Marzano	229 90	38 31
		Sava	10872 95	1812 15

Dalla Intendenza di finanza in Lecce, 29 novembre 1870.

4053 — *L'Intendente*: BLANCO.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta, via del Castellaccio.